Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 29 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1979, n. 596.

Norme a favore del personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese ai cittadini italiani che prestavano servizio da almeno un anno alla data del 30 giugno 1979 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 35 e in 140 milioni di lire, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 novembre 1979, n. 597.

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione d'inchiesta su:

1) la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.

In particolare la commissione dovrà accertare:

a) se vi siano state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro di Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;

b) se Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;

c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona di Aldo Moro;

d) le eventuali disfunzioni od omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione di Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio dello stesso, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori e con rappresentanti di movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro di Aldo Moro, al fine di ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;

g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte da Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonché quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio di Aldo Moro e al terrorismo in genere;

h) gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interni ed internazionali, con gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo la operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio di Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;

2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti in Italia; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fonti di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano allo addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo in Italia; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati.

Art. 2.

La commissione dovrà presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferirà delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo.

La commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.

Art. 3.

La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio, la commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Art. 5.

La commisisone può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 6.

I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — RUFFINI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 26 *novembre* 1979, *n.* **598.**

Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo e prorogate con la legge 24 novembre 1978, n. 737, sono ulteriormente prorogate fino alla entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di collocamento.

Art. 2.

Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attività lavorativa nei tre anni precedenti in detto settore con contratto a tempo determinato hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato.

Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Melissa » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Melissa » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Melissa » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 30 novembre 1976;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Melissa » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Melissa » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Melissa ».

Allo scadere del suddeto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Melissa » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di

invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Melissa » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1979
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 250

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « MELISSA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Melissa » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Melissa » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Greco bianco dall'80 al 95%;

Trebbiano toscano e *Malvasia bianca, da soli o congiuntamente*, dal 5 al 20%.

Il vino « Melissa » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo dal 75 al 95%;

Greco nero, Greco bianco, Trebbiano toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente, dal 5 al 25%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Melissa » devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di Melissa, Belvedere Spinello, Carfizzi, S. Nicola dell'Alto, Umbriatico ed in parte quello dei comuni di Casabona, Castel Silano, Crotone, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale, S. Mauro Marchesato, S. Severina e Strongoli.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine comunale di Melissa sulla costa ionica in località Valle di Casa, il limite segue tale confine in direzione ovest sino ad incrociare sul torrente Lipoda, quello del comune di Cirò e lungo questi prosegue verso nord-ovest sino ad incontrare il confine provinciale (M. Lolo). Da M. Lolo, segue il confine di provincia verso ovest e poi in direzione sud-ovest sino a quota 391, ad ovest della località Rafano e da qui segue il confine comunale di Umbriatico in direzione sud sino in prossimità della strada Verzino-Pallagorio alla quale si congiunge seguendo il sentiero verso ovest in prossimità del km 22,700 (quota 565). Lungo tale strada, in direzione sud-est, costeggia la serra Palombara sino a raggiungere in prossimità di Pallagorio la quota 578 (km 17,800). Da qui prosegue verso ovest lungo il sentiero che passando per la quota 567 prosegue verso quota 425 e poco prima di raggiungerla prende il sentiero verso sud e superate le quote 510 e 506 va ad incrociare, in località Bosicella, la strada Pallagorio-Zinga. Ridiscende lungo questa verso sud sino in prossimità del km 8 da dove prosegue per il sentiero che, attraverso la località Lupinata e superata la quota 170, raggiunge il confine di Casabona di poco a nord della quota 152. Prosegue quindi lungo il confine di Casabona verso sud sino in prossimità di Timpa di Cassiano dove incrocia quello di Belvedere Spinello che segue in direzione sud-ovest sino all'incrocio di questi con il torrente Lepre, discende questi verso sud sino in prossimità della confluenza con il fiume Neto dove incrocia il confine di Santa Severina che segue verso ovest sino al ponte di Neto. Dal ponte di Neto segue, in direzione sud, la strada statale Silana-Crotonese fino al km 143,500 circa (quota 146) e quindi verso sud segue per il sentiero che passa per le quote 152, 168, 184, 220 costeggiando ad ovest le località Limata, Bosco del Tornese e Castelluccio sino ad incrociare il confine di Santa Severina discendendolo poi verso sud sino ad incrociare la strada statale della piccola Sila al km 151. Segue tale strada in direzione est e poi sud fino al km 158,700 circa (quota 192) e da qui seguendo il sentiero ad ovest incrocia il comune di S. Mauro Marchesato seguendolo prima verso ovest e poi sud-est sino ad incontrare il sentiero che passa tra le località S. Nicola e Piano del Re, segue tale sentiero verso sud-est, passando per le quote 256 e 235, fino a raggiungere la strada statale della Piccola Sila in prossimità del km 165,100, prosegue per tale strada in direzione est sino al km 160,500 circa (Madonna del Soccorso) e da qui in direzione sud-est percorre il sentiero che attraversa la località Giordano fino alla quota 118, poco prima di Burronedi Gropaia. Da quota 118 prosegue lungo il sentiero verso est fino a quota 123 e quindi risale verso nord lungo quello che passa per le quote 163 e 283 fino ad incrociare la strada statale Silana-Crotonese al km 162,200 circa, segue questa verso ovest sino al

km 163 circa da dove seguendo il sentiero verso sud-est e superata la quota 155 di circa 100 metri, piega verso nord-est fino alla quota 185 e poi verso nord costeggiando ad est il burrone di Don Ciccio, attraversa il confine di Scandale in prossimità del Cas.o della Valle ed incrocia la strada statale Silana-Crotonese al km 165. Lungo tale strada procede verso est sino a raggiungere la strada statale Ionica (n. 106) che segue verso nord dal km 250 al km 257,100. Dal km 257,100 prosegue verso ovest per la strada statale Silana-Crotonese (n. 107) sino ad incrociare, superato il km 268, il confine comunale di Rocca di Neto; prosegue lungo questi verso ovest sino alla quota 48, a nord di Timpone Rocella, da dove segue verso sud il sentiero per Cantorato e da tale località, in direzione nord ovest la strada per Noce Soprano e S. Francesca attraverso le quote 83 e 128 per poi piegare verso sud attraverso le quote 85 e 150 sino ad incontrare la strada statale n. 107 al km 149,500 circa. Segue questa ultima in direzione nord-ovest e nord fino al km 145,300 circa da dove lungo un sentiero in direzione nord raggiunge la diramazione della strada statale n. 107 (quota 190), e lungo questa prosegue verso est sino a superare di circa 200 metri il C. di Piscicoltura, da qui segue, in direzione est e nord-est, la strada che attraversa le località Serrata Gabelluccia e Dattilo incrociando a la Pizzuta quella per Fasana, prosegue lungo questa in direzione est fino ad incrociare la strada ferrata nelle vicinanze di Fasana. Segue quindi la linea ferroviaria verso nord fino alla quota 12, poco prima della stazione di Strongoli, dove incrocia un corso d'acqua e lungo questi verso est raggiunge la costa, risale quindi lungo questa verso nord sino al punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Melissa » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930 i vigneti male esposti ed umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata la pratica di forzatura a mezzo dell'irrigazione.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Melissa » non deve essere superiore, per il tipo bianco, ai q.li 120 e per il tipo rosso a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini « Melissa ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonché quelle di conservazione e di invecchiamento del vino « Melissa » rosso, devono essere effettuate nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nelle zone di produzione delimitate.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 per il « Melissa » bianco e di 12 per il tipo rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Melissa » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno tenue;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino « Melissa » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosato carico al rosso rubino con riflessi arancione se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, sapido caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto modificare i limiti minimi sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Melissa » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13, può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Melissa » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10245)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio

superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Considerato che il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni professore ing. Francesco Lucantonio, nominato membro del predetto consiglio con il decreto presidenziale 7 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1977, registro n. 35 Poste, foglio n. 361, è stato collocato a riposo con effetto dal 1° settembre 1979;

Considerato che è necessario nominare un membro del medesimo consesso, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, in sostituzione del prof. ing. Francesco Lucantonio;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il dott. Giosuè Salomone è nominato, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione quale dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del prof. ing. Francesco Lucantonio, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1979

PERTINI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 33 Poste, foglio n. 213

(10060)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979.

Fissazione della data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania, in Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, concernente la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania, avente sede in Salerno, può essere fissata per il giorno 1° gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania, avente sede in Salerno, è fissata per il giorno 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 189

(10377)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1979.

Designazione di ufficiali del Corpo degli agenti di custodia designati a far parte della lista unica da prescegliersi per l'ufficio di giudice militare.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, concernente la rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati per un biennio, decorrente dal 24 agosto 1979, a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

magg. s.p.e. Uccella Francesco - Portici;
magg. s.p.e. Sibilio Angelo - Parma;
magg. s.p.e. Aprea Gennaro - Cairo Montenotte;
magg. s.p.e. Aielli Dante - Firenze;
magg. s.p.e. Albano Antonio - Catanzaro;
magg. s.p.e. Cotugno Franco - Portici;
magg. s.p.e. Romano Salvatore - Roma;
magg. s.p.e. Limongelli Pasquale - Perugia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 83

(10294)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di un'opzione a scadenza e condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, l'opzione a scadenza e le condizioni di polizza sottoindicate presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

tariffa 4 ec, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 1b, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 1c, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 1a, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 3, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

tariffa 2m, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 13 febbraio 1931);

tariffa 2mu, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 13 febbraio 1931);

tariffa 1ec, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo da pagarsi fin quando entrambe le due teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso (tariffa sostitutiva all'analoga approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 1eu, relativa all'assicurazione vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 1e, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 11, relativa all'assicurazione mista combinata di più capitali pagabili alla scadenza contrattuale solo se l'assicurato sarà in vita, ovvero di un capitale pagabile immediatamente in caso di morte, a premio annuo decrescente dal sesto anno, ovvero costante e con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreti ministeriali 13 febbraio 1931 e 19 aprile 1940);

condizioni di polizza per l'assicurazione di vita intera, su due teste, al primo decesso;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in un'assicurazione vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1965).

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(9985)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio, presentati dalla S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni « La Previdente » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore e di tassi di premio;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore ed i tassi di premio sottoindicati, presentati dalla Società per azioni « La Previdente » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa XXIV (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 14 aprile 1969, numero 6513);

tariffa XXVI (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 14 aprile 1969, n. 6513);

tariffa V/3 s, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere di determinati periodi contrattuali, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa V/2 s, relativa all'assicurazione mista a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere dei due periodi contrattuali previsti, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa XXXV, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, triplicato nell'importo, in caso di sua premorienza;

tariffa I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 ottobre 1964, n. 5139);

tariffa II, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 ottobre 1964, n. 5139);

tariffa I u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 ottobre 1964, n. 5139);

tariffa V, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale 31 luglio 1976, n. 10267);

tariffa V/u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 11722);

tariffa XXX R, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 gennaio 1974);

tariffa XXV R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita per forme collettive, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(9987)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Sessione ordinaria di novembre 1979 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio-decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1979 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 2.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici;
il numero del codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella nelle 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere

effettuato presso la tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni - decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 13 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

(10378)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82, del successivo giorno 23, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1984, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne di cinque cedole ciascuna e sono numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1 al n. 10. La prima colonna, all'esterno, comprende le cedole da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1979, a quella n. 5, di scadenza 1° ottobre 1981; la seconda, attaccata al corpo del titolo, comprende le cedole, da quella n. 6, di scadenza 1° aprile 1982, a quella n. 10, di scadenza 1° aprile 1984.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta la « Testa di Adamo » dall'affresco di Michelangelo nel corpo del titolo e la « Stella della pavimentazione della piazza del Campidoglio » in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice, ornata con motivo di volute di foglie, interrotta nell'angolo superiore sinistro da una formella con cornice sostenuta da mensola con motivo floreale, in cui è inserita un'incisione riproducente la testa del « Davide » di Michelangelo vista di fronte. Lo spazio interno alla cornice è occupato da fondino a linee sottili intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° APRILE 1984 - LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 842; LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 - E DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1979 - TITOLO AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (importo in lettere) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (importo in lettere) - SERIE (numero della serie) N° (numero del titolo) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO - DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° APRILE 1979 - ROMA, 2 APRILE 1979 - IL DIRETTORE GENERALE (ZITELLI) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (MANNA) - IL PRIMO DIRIGENTE (R. GUERRIERO) - N. 736400 DI POS. (SERIE IV) ».

A sinistra della leggenda « ISCRITTO NEL GRAN LIBRO ETC. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale raffigurante la « Battaglia dei Centauri coi Làpiti » opera di Michelangelo, delimitato da un filo di cornice bianco e contornato ai lati verticali da cornice a motivo floreale, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1984; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivo architettonico, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonché, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino a tinta più leggera, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Sotto i due spazi quadrangolari suddetti è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12 % - DI SCADENZA 1° APRILE 1984 - LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 842; LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 - E DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1979 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonché del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una losanga ornamentale che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « B.T.P. 12 % - 1° APRILE 1984 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verdino;
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colarata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse litograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 171

(10297)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio successivo, concernente, fra l'altro, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° luglio 1983;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del successivo giorno 17, con il quale il tasso di interesse dei predetti buoni è stato determinato in lire tredici per ogni cento lire di capitale nominale;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° luglio 1983, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati di piena proprietà si compongono del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13 %; di scadenza 1° luglio 1983; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983 - DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1976, N. 797 E DECRETI MINISTERIALI 22 APRILE 1977 E 13 GIUGNO 1978 » nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse annuale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti, disposti su due colonne; cinque di detti compartimenti sono numerati progressivamente da uno a cinque (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra) e tre in basso a destra lasciati in bianco; i cinque compartimenti numerati sono predisposti per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate annuali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei cinque compartimenti numerati, da quella 1° luglio 1979 a quella 1° luglio 1983.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983 - DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI - NELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1976, N. 797 E DECRETI MINISTERIALI 22 APRILE 1977 E 13 GIUGNO 1978 - CERTIFICATO N. (seguita da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) ».

Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perlina. Ai lati di tale spazio circolare, su una riga, sono riportate, a sinistra, la dicitura « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alla precedente, quella « INTERESSE ANNUO L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). - IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, ... IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . (4ª SERIE) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, accettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Al centro del corpo del titolo campeggia, sovrastampata trasversalmente sul fondino, in carattere grande la leggenda « NON CEDIBILE ».

Il rovescio del corpo del titolo è in bianco.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13 %, di scadenza 1° luglio 1983 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra, e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983.

1. I BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983:

a) NON POSSONO ESSERE CEDUTI PRIMA DELLA PREDETTA DATA DI SCADENZA (ART. 3, TERZO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, COME SOSTITUITO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 10 DICEMBRE 1976, N. 797) E SUI CORRISPONDENTI TITOLI NOMINATIVI NON È AMMESSA L'OPERAZIONE DI TRAMUTAMENTO AL PORTATORE (ART. 4 DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1977, PUBBLICATO NELLA *Gazzetta Ufficiale* N. 121 DEL SUCCESSIVO 5 MAGGIO);

b) NON POSSONO ESSERE QUOTATI IN BORSA E NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI NEGOZIAZIONI NEL MERCATO RISTRETTO DI CUI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1977, N. 49; GLI EVENTUALI ATTI DI CESSIONE, IN QUANTO CONTRARI ALLA LEGGE, SONO NULLI DI DIRITTO; CONSEGUENTEMENTE LA LEGGE NON TUTELA GLI EVENTUALI ATTI DI CESSIONE, NÈ NEI CONFRONTI DEL CEDENTE, NÈ NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO (ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1977, SOPRAMENZIONATO).

2. I TITOLI E LE RATE DI INTERESSE SONO ESENTI:

a) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA;

b) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI.

SI APPLICANO, ALTRESÌ, LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601.

3. LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI.

4. È PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° LUGLIO 1983. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE È DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende cinque tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi annuali, ripartiti su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1979 a quello n. 5, di scadenza 1° luglio 1983.

Il prospetto di ogni tagliando, a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata annuale) - PER L'ANNUALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1979 al 1° luglio 1983) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « D.L. 11.10.1976, N. 699, CONVERTITO, CON - MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10.12.1976, N. 797 » e, lungo il lato destro l'altra « DD.MM. 22.4.1977 E 13.6.1978 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spa-

zio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 13 % » e « DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° luglio 1983 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna. Cinque dei predetti compartimenti, da quello posto in alto nella colonna a sinistra e recante la leggenda « ANNUALITÀ AL 1° LUGLIO 1979 » a quello posto in alto nella colonna a destra recante la leggenda « ANNUALITÀ AL 1° LUGLIO 1983 » sono riservati alle annotazioni di pagamento delle rate annuali di interessi. I tre compartimenti verso il basso della colonna a destra non recano alcuna indicazione.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO » (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI - TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO . . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° luglio 1983 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 3 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, sul fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, nei primi cinque, di una annualità, da quella 1° luglio 1979 a quella 1° luglio 1983.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUNA ANNUALITÀ SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è in bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° luglio 1983.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° LUGLIO DI OGNI - ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione "CON" ovvero "SENZA") DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO. » prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° luglio 1983 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 3 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO D'USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « CON (OVVERO SENZA) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO CON (OVVERO SENZA) DEPOSITO DEL - CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13 % di scadenza 1° luglio 1983 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO

DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (OVVERO SENZA) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Le parole « CON » ovvero « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13 % di scadenza 1° luglio 1983, occupa l'intero spazio della facciata;

d) il rovescio del corpo del titolo reca un prospetto a righe orizzontali per riportarvi le annotazioni.

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

L'indicazione « NON CEDIBILE » che campeggia sul prospetto del corpo del titolo è di colore viola chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 170

(10296)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Autorizzazione alla società « Ansaldi Romolo, Suetta Giuseppe & C. - Revisioni e certificazioni - S.a.s. », in Genova, all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Ansaldi Romolo, Suetta Giuseppe & C. - Revisioni e certificazioni - S.a.s. », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Ansaldi Romolo, Suetta Giuseppe & C. - Revisione e certificazioni - S.a.s. », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(10031)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 26 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	822,70	822,70	822,90	822,70	—	—	822,80	822,70	822,70	822,75
Dollaro canadese	700,70	700,70	701 —	700,70	—	—	700,60	700,70	700,70	700,65
Marco germanico	468,85	468,85	467,80	468,85	—	—	468,30	468,85	468,85	468,55
Fiorino olandese	419,31	419,31	419 —	419,31	—	—	419,45	419,31	419,31	419,40
Franco belga	28,822	28,822	28,83	28,822	—	—	28,819	28,822	28,822	28,80
Franco francese	199,46	199,46	199,10	199,46	—	—	199,58	199,46	199,46	199,50
Lira sterlina	1772,80	1772,80	1773,50	1772,80	—	—	1771,30	1772,80	1772,80	1772,05
Lira irlandese	1730,50	1730,50	1727 —	1730,50	—	—	1727 —	1730,50	1730,50	—
Corona danese	158,48	158,48	158,50	158,48	—	—	158,48	158,48	158,48	158,50
Corona norvegese	164,19	164,19	164,30	164,19	—	—	164,19	164,19	164,19	164,20
Corona svedese	195,63	195,63	195,40	195,63	—	—	195,63	195,63	195,63	195,65
Franco svizzero	496,50	496,50	496,30	496,50	—	—	496,45	496,50	496,50	496,50
Scellino austriaco	65,097	65,097	65 —	65,097	—	—	65,15	65,097	65,097	65,15
Escudo portoghese	16,45	16,45	16,45	16,45	—	—	16,42	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,409	12,409	12,40	12,409	—	—	12,40	12,409	12,409	12,40
Yen giapponese	3,277	3,277	3,295	3,277	—	—	3,28	3,277	3,277	3,27

Media dei titoli del 26 novembre 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	70,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50 % » » 1968-83	84,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	81,825
» 9 % » » 1976-91	82,050
» 10 % » » 1977-92	88,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1978/80	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,950
» » » » 1- 8-1978/80	99,950
» » » » 1-10-1978/80	99,900
» » » » 1- 3-1979/81	99,900
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,400
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,550
» » » 10 % 1- 1-1981	97,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,850
» » » 12 % 1- 4-1982	97,775
» » » 12 % 1-10-1983	96,425
» » » 12 % 1- 1-1984	96,550
» » » 12 % 1- 4-1984	96,600
» » » 12 % 1-10-1987	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1979

Valuta	
Dollaro USA	822,750
Dollaro canadese	700,650
Marco germanico	468,575
Fiorino olandese	419,380
Franco belga	28,820
Franco francese	199,520
Lira sterlina	1772,050
Lira irlandese	1728,750
Corona danese	158,480
Corona norvegese	164,190
Corona svedese	195,630
Franco svizzero	496,475
Scellino austriaco	65,123
Escudo portoghese	16,43
Peseta spagnola	12,404
Yen giapponese	3,278

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pordenone ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali.

Con decreto 12 novembre 1979, n. 1975, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pordenone è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

(10156)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Serenissima » di Cornuda

Con decreto 26 ottobre 1979, n. 1974, il dott. Gaetano De Blasi, residente in Merlengo di Ponzano (Treviso), è stato autorizzato a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Serenissima » di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1974, n. 1487. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(10157)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grosseto

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 13 aprile 1979, n. 82119, è stato disposto il passaggio, dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 880 sito in comune di Grosseto, riportato al catasto del comune stesso al foglio 128 particelle 845, 843, 846, 847 e 431.

(10288)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Capaccio

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 30 marzo 1979, n. 873, è stato disposto il passaggio, dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 6473 sito in comune di Capaccio (Salerno), riportato al catasto del comune di Capaccio al foglio 9, mappale 124 di mq 35, mappale 122 di mq 1704, mappale 125 parte di mq 1363, mappale 149 parte di mq 112 ed al foglio 10 mappale 162 parte di mq 2974 e mappale 208 di mq 285.

(10289)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Felice Circeo

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 13 aprile 1979, n. 82355, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 160 sito in comune di S. Felice Circeo (Latina), riportato al catasto del comune stesso al foglio 129 confinante con le particelle 1 p.n. e 1 ant. e con il canale Elena.

(10254)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Taurano

Con decreto 19 settembre 1979, n. 1464, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Taurano (Avellino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 620, della superficie complessiva di mq 253 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 novembre 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10258)

CORTE DEI CONTI

Posticipazione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale in Roma.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 88/1979 in data 8 novembre 1979, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amminlistrativo e tecnico della Corte stessa, per il giorno 27 gennaio 1980, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo.

Considerato che si rende necessario posticipare la data delle elezioni, in quanto i sei giorni disponibili per la presentazione delle liste elettorali si riducono a due essendo corrispondenti al periodo delle festività natalizie;

Vista l'istanza in data 17 novembre 1979, con la quale il revisore Strano Orazio Antonino chiede di essere esonerato, per sopravvenuti gravi motivi di famiglia, dall'incarico di componente della commissione elettorale circoscrizionale in Roma;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione, in seno alla commissione elettorale circoscrizionale in Roma, del predetto impiegato;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti, in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, sono indette per il giorno 10 febbraio 1980 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno sucessivo.

Art. 2.

Il segretario principale rag. De Nardo Bruno è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale in Roma, in sostituzione del revisore Strano Orazio Antonino.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il presidente: COSTA

(10395)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa « Latteria sociale di Osais », in Osais di Prato Carnico e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione della giunta regionale 7 novembre 1979, n. 4126, la società cooperativa « Latteria sociale di Osais », in Osais di Prato Carnico (Udine), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile ed il rag. Ezio Pravisano, via della Madonnetta n. 26, Udine, è stato nominato commissario liquidatore.

(10225)

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa agricola « S. Sebastiano », in Magredis e Ravosa e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione della giunta regionale 7 novembre 1979, n. 4128, la società cooperativa agricola « S. Sebastiano », in Magredis e Ravosa (Udine), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile ed il rag. Ezio Pravisano, via della Madonnetta n. 26, Udine, è stato nominato commissario liquidatore.

(10226)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a settantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 24 settembre 1979;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo o non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva nonché all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di statistica e sulle applicazioni della statistica ai fenomeni demografici, economici e sociali;

2) nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

La prova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

Il 12 febbraio 1980 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Art. 8.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo a Roma.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Il giorno e l'ora di presentazione alla prova pratica ed al colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

Entro il termine perentorio di dieci giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'affissione all'albo dell'amministrazione dell'elenco dei candidati esaminati formato dalla commissione esaminatrice al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, sia nella prova pratica che nel colloquio, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che a norma delle vigenti disposizioni diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme

in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia, in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati, su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termne dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 novembre 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

8) di essere in possesso del . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (7) . . . . .;

10) di avere prestato servizio presso (8) . . . . . dal . . . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conse-

guito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . . .

Firma del candidato (10)

. . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(10227)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centoquarantasei posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina ad assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquarantasei posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	n. 14
Liguria	» 14
Lombardia	» 11
Veneto	» 15
Friuli-Venezia Giulia	» 12
Emilia-Romagna	» 7
Toscana	» 17
Marche	» 11
Abruzzo	» 10
Molise	» 5
Puglia	» 5
Basilicata	» 2
Calabria	» 5
Sicilia	» 4
Sardegna	» 14

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, deve essere direttamente presentata o spedita all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto nel quale e stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. I titoli preferenziali o di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante

ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica e geometria secondo il programma della scuola media dell'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta saranno indicati con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 30 *aprile* 1980.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

Tali prove non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi, in ciascuna di esse.

La somma del voto riportato nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati assistenti in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1979
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 110

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di . . . . (1)

Il sottoscritto . . nato il .
a . . (provincia di . . . .)
e residente in . . . c.a.p.
(provincia di . .) via .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquarantasei posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .,
di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . in data .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nella nomina . . .

Data, .

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . .

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(10259)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica chirurgica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(10342)

Concorso a dodici posti di bidello presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a dodici posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Trieste.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(10343)

Concorso a sei posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Ancona.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indi-

cazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo nei giorni 29 e 30 gennaio 1980, alle ore 8,30, presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, 60100 Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(10344)

Concorso a quattro posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chhirurgia della Università degli studi di Pavia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(10345)

Concorso a tre posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(10346)

CAUSA PIA OSPITALIERA «UBOLDO» DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(3993/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente del reparto di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del reparto di geriatria presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Matera.

(3992/S)

OSPEDALE «VAL DI CHIANA SUD» DI CHIANCIANO TERME

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(3990/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale e stomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3999/S)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del primo servizio di radiodiagnostica;

un posto di aiuto dirigente del servizio di odontostomatologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(3997/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
quattro posti di assistente di pronto soccorso;
quattro posti di assistente di cardiologia;
quattro posti di assistente di nefrologia ed emodialisi;
due posti di assistente di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(3996/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(3994/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soverato (Catanzaro).

(4000/S)

OSPEDALE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria da assegnare alla sezione di neonatologia con centro per neonati immaturi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(4029/S)

OSPEDALE MAGGIORE «S. GIOVANNI BATTISTA» E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale della sede di Loano;

un posto di primario di medicina generale per le sedi torinesi dell'ente;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di oncologia;

sette posti di aiuto di medicina generale, di cui uno da assegnare alla sede di Loano;

sette posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di oncologia;

due posti di assistente di geriatria;

due posti di assistente di medicina generale da assegnare alla sede di Loano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(4027/S)

OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(4028/S)

OSPEDALE «G. RASORI» DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto pneumotisiologo addetto al servizio di broncologia;

un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Parma.

(3995/S)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(3991/S)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto di gastroenterologia;

un posto di aiuto di chirurgia toracica;

un posto di aiuto di medicina nucleare;

un posto di aiuto di cardiologia;

due posti di aiuto di radiologia, di cui uno destinato al servizio ospedaliero di radioterapia a tempo pieno;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ematologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di neuroradiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

otto posti di assistente di anestesia, di cui tre per il servizio autonomo universitario di anestesia e rianimazione;

otto posti di assistente di radiologia, di cui quattro per il servizio autonomo universitario di radiodiagnostica;

un posto di assistente di angiologia;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

due posti di assistente di neurochirurgia;

quattro posti di assistente di pneumologia;

due posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

due posti di assistente di cardiochirurgia;

un posto di assistente ospedaliero di dermatologia addetto alla clinica dermatologica dell'Università di Firenze;

un posto di assistente ospedaliero di neurologia, addetto alla divisione universitaria convenzionata di neuropsichiatria e più precisamente al servizio di neurologia - clinica neurologica II dell'Università di Firenze, per l'attività di diagnosi e cura dell'epilessia;

tre posti di assistente ospedaliero di pediatria, addetto alla divisione di pediatria - Nursery universitaria convenzionata - clinica pediatrica I dell'Università di Firenze, di cui uno per l'attività di diagnosi e cura dell'epilessia e due per la sezione neonatale;

due posti di assistente ospedaliero di neuropsichiatria infantile, da assegnarsi al corrispondente servizio universitario;

tre posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(3998/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12.

Applicazione delle norme relative alla parificazione delle lingue italiana e tedesca per il personale a rapporto convenzionale nel servizio sanitario provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 25 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 2.

Norme transitorie

In sede di prima attuazione delle convenzioni nazionali uniche, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349, si prescinde dal requisito di cui all'art. 1 nei casi di richiesta di iscrizione al nuovo rapporto convenzionale da parte di medici già inclusi alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli elenchi mutualistici previsti da preesistenti norme.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano anche a favore di coloro che pur non avendo contratto una convenzione avevano comunque presentato una rispettiva domanda precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè a favore di coloro che abbiano stipulato una convenzione precedentemente alla data di notifica dell'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali con i singoli enti mutualistici in liquidazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 3 settembre 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1979, n. 13.

Norme sull'ordinamento scolastico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 25 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella scuola dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre dell'anno successivo.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno duecentoquindici giorni, esclusi quelli festivi, e viene suddiviso in trimestri o quadrimestri con motivata decisione del collegio dei docenti sentito il parere preventivo del consiglio di circolo o di istituto. Suddetta decisione viene presa dal collegio dei docenti entro e non oltre le prime tre settimane di scuola.

Il periodo delle lezioni di cui al precedente comma può subire, in aggiunta alle due interruzioni in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali, ulteriori interruzioni.

Il calendario scolastico, con i relativi giorni di vacanza e di interruzione delle lezioni, per i vari ordini di scuola è determinato annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale previa delibera di giunta e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. La data di inizio e il termine delle lezioni devono essere compresi rispettivamente fra il 10 e il 20 settembre e fra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono comunque concludersi gli esami di licenza e di idoneità nella scuola dell'obbligo, nonchè quelli di qualifica e di idoneità negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore e artistica.

Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore e artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Nello stesso periodo hanno luogo gli esami di idoneità e di qualifica in quanto non sostenuti nella precedente sessione.

Nel determinare il calendario scolastico per il conservatorio di musica devono essere tenute in considerazione le particolari esigenze di detto tipo di scuola.

Il decreto di cui al precedente quarto comma e relativo al calendario scolastico per l'anno successivo viene emanato entro il 30 aprile di ogni anno.

L'orario giornaliero delle lezioni, in presenza di particolari esigenze ed evenienze di natura locale, può essere abbreviato, previa deliberazione del consiglio di circolo o di istituto e consultazione reciproca delle scuole i cui alunni fanno uso degli stessi mezzi di trasporto, per non più di quattro volte l'anno e per un massimo di due ore ogni volta.

Art. 2.

Il presidente della giunta provinciale, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale, approva con proprio decreto e previa delibera di giunta i modelli delle schede di valutazione, degli attestati, delle pagelle e dei diplomi previsti dalle vigenti norme per le scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute di ogni ordine e grado.

Art. 3.

Al fine di uniformare i criteri di programmazione e di attuazione la giunta provinciale, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale, determina gli orientamenti a cui devono attenersi i consigli di circolo e di istituto, nonchè la giunta esecutiva nel deliberare lo svolgimento delle gite scolastiche e dei viaggi d'istruzione.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a raccogliere ed emanare con decreto del presidente della giunta provinciale testi unificati o testi unici delle leggi provinciali riguardanti la scuola.

Art. 5.

Norma transitoria

In prima applicazione della presente legge il decreto del presidente della giunta provinciale di cui al quarto comma del precedente art. 1 deve essere emanato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8949)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **19.**

Concessione di un contributo straordinario alle comunità montane XIII, XVI e XVII a seguito delle passività riscontrate in sede di scioglimento delle aziende silvo-pastorali previsto dall'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire alle passività dallo scioglimento delle aziende silvo-pastorali « Medio Amaseno », con sede in Priverno, « Bassa Valle del Liri », con sede in Pico, « Le Gronde dei Monti Aurunci », con sede in Itri, effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, vengono concessi alle comunità montane XIII, XVI e XVII, che sono subentrate nelle passività delle predette aziende, contributi straordinari per un importo complessivo non superiore a L. 238.000.000.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 vengono devoluti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sulla base delle deliberazioni delle comunità montane interessate dalle quali risultino le passività accertate in via definitiva.

Art. 3.

La spesa di lire 238 milioni necessaria per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1, sarà iscritta, in termini di competenza, ad apposito capitolo, da istituirsi nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979, con la seguente denominazione: « Contributo straordinario alle comunità montane che sono subentrate nelle passività delle disciolte aziende silvo-pastorali ».

La copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 238 milioni è costituita da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 529150 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979, disposte dal primo comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 marzo 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *marzo* 1979.

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1979, n. **20.**

Finanziamenti alle comunità montane per l'attuazione dei programmi-stralcio annuali di cui all'art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I finanziamenti alle comunità montane per l'attuazione dei programmi-stralcio annuali di cui all'art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, sono costituiti per l'anno 1979, oltre che dai fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, anche da uno stanziamento di L. 1.800.000.000 a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

I fondi regionali di cui al precedente art. 1 saranno ripartiti tra tutte le comunità montane secondo i criteri previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e secondo i parametri cui all'art. 1 del regolamento regionale n. 1 del 4 maggio 1978.

Art. 3.

La spesa di L. 1.800.000.000 autorizzata dal precedente art. 1 sarà iscritta, in termini di competenza, nell'apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979 con la denominazione: « Finanziamenti alle comunità montane per l'attuazione dei programmi stralcio annuali di cui all'art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 » e con l'annotazione prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 1977.

La relativa copertura finanziaria è costituita da una corrispondente quota di L. 1.800.000.000 del fondo globale iscritto nel cap. 529299 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio 1979 di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 marzo 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *marzo* 1979.

(9375)

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1979, n. **21.**

Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

A norma dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, compresa nel sistema di cui all'art. 1 della legge medesima.

Art. 2.

Perimetrazione

La riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 del foglio I.G.M. n. 144 IV S E. che costituisce parte integrante della presente legge.

Entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione del consorzio di cui al successivo art. 4, l'ente gestore provvede all'apposizione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade di accesso della riserva.

Art. 3.

Classificazione

La riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, destinata a conservare e valorizzare le caratteristiche dell'ecosistema fluviale, in tutte le sue componenti biotiche e abiotiche, viene classificata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, come « riserva naturale parziale ».

Art. 4.
Gestione

La gestione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, è affidata ad un consorzio tra i comuni di Nazzano e di Torrita Tiberina.

Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio approva il proprio statuto, definisce i programmi di gestione nonchè gli organi tecnici o gli uffici necessari per la gestione.

Qualora entro il termine di cui al comma precedente non si sia costituito il consorzio suddetto, alla gestione provvisoria della riserva naturale provvederà la giunta regionale tramite il proprio ufficio per i parchi e le riserve naturali.

Art. 5.
Direttive per la valorizzazione e l'utilizzazione

Entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva, di cui all'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Il regolamento, oltre a quanto specificato nel suddetto articolo, deve contenere le modalità di utilizzazione della riserva naturale ed in particolare quelle che regolano le visite culturali e turistiche organizzate con guida, la ricerca scientifica, l'osservazione naturalistica, nonchè lo svolgimento di attività private inerenti al carattere della riserva stessa.

Il regolamento di attuazione dovrà altresì stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a quattro, in cui la riserva naturale dovrà essere aperta al pubblico, lungo percorsi delimitati e opportunamente attrezzati.

L'ente gestore può disporre, per particolari motivi, sentito l'ufficio regionale per i parchi, la chiusura temporanea al pubblico della riserva.

L'accesso alla riserva, lungo i percorsi delimitati, deve essere controllato e il pubblico deve essere guidato di norma dal personale tecnico della riserva stessa o da idoneo personale designato dall'ente gestore.

L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alla riserva dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

In tale caso dovranno, comunque, essere stabilite particolari facilitazioni di pagamento per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

Art. 6.
Norme di tutela e di uso del suolo

All'interno della riserva sono vietati i seguenti interventi, fatta eccezione per quelli necessari per la gestione e la valorizzazione delle risorse della riserva medesima:

a) l'alterazione delle caratteristiche naturali e del paesaggio;

b) l'apertura di nuove strade carrabili;

c) la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilità indicata nel regolamento di attuazione ad esclusione di quelli di servizio, di quelli di interesse pubblico o di quelli espressamente autorizzati dall'ente gestore in caso di necessità di conduzione agricola;

d) l'apertura di nuove cave e l'inizio di nuove attività estrattive, nonchè la riattivazione di quelle dimesse;

e) la costruzione di nuovi edifici, ad eccezione delle strutture strettamente connesse con le attività agricole o previste dagli strumenti urbanistici comunali;

f) ogni tipo di caccia e di pesca, fatta eccezione per lo esercizio della pesca e dell'acquicoltura eventualmente previsto dal regolamento di attuazione, sulla base di uno studio sulle potenzialità e sugli effetti.

In deroga a quanto previsto al punto *f)* l'ente gestore, sulla base di un piano di ricerca preventivamente approvato, su conforme parere dell'ufficio regionale dei parchi e delle riserve naturali, può eseguire o autorizzare catture di animali, ai soli fini scientifici, in conformità alle disposizioni vigenti in matera.

Il regolamento di attuazione potrà altresì prevedere disposizioni particolari per l'applicazione di tecnologie idonee alla conduzione delle attività agricole, secondo principi di lotta biologica, nonchè l'uso di prodotti non inquinanti.

Art. 7.
Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 150 milioni, che sarà iscritta, in termini di competenza, ad apposito capitolo da istituirsi, nel bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo, con la seguente denominazione: «Contributi per l'istituzione, il primo avviamento e la gestione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa».

La copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 150 milioni è costituita da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritta al cap. 311250 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979, disposte dal primo comma del presente articolo.

Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

Art 8.
Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni di cui al comma precedente sono accertate dagli organi locali di polizia urbana e rurale, dagli agenti giurati dell'ente gestore della riserva naturale, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Possono collaborare all'accertamento, nei limiti dei rispettivi compiti istituzionali, gli enti pubblici e le associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, nonchè gli ispettori ecologici onorari di cui all'art. 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, che saranno denominati «collaboratori volontari per la tutela dell'ambiente».

Art. 9.
Norme finali

Entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà cessare ogni attività estrattiva attualmente in corso nell'ambito della riserva e per una fascia di cinquanta metri esterna al perimetro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 aprile 1979.

(*Omissis*).

(9376)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1979, n. 22.
Abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.
Attestati di abilitazione all'esercizio venatorio

L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio, preliminare alla richiesta per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia, viene rilasciato dal presidente della giunta

provinciale al richiedente che — nella provincia in cui risiede — ha superato apposito esame innanzi alla commissione nominata dalla giunta regionale di cui al successivo art. 6.

Art. 2.
Programma di esame

L'esame di cui al precedente art. 1 deve riguardare le sottoindicate materie, con particolare riferimento agli argomenti di seguito elencati:

Legislazione venatoria

Nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia, difinizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco delle specie cacciabili e dei periodi di caccia della selvaggina stanziale protetta; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto a tempi e luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità ed assicurazioni per responsabilità civile); nozioni sulle aziende faunistico-venatorie, sulle zone di ripopolamento e cattura, sulle oasi di protezione della fauna e sugli orgasmi di gestione di detti ambiti territoriali; zona faunistica delle Alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri, custodia ed addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia, sanzioni e relative procedure.

Zoologia applicata alla caccia

Concetto elementare di equilibrio delle specie selvatiche; correlazione fra selvaggina ed ambiente; principali specie di fauna selvatica escluse dall'elenco della selvaggina; caratteristiche delle specie selvatiche di maggior interesse venatorio e naturalistico; conoscenza delle specie di selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.

Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole

Concetti elementari di tutela dell'ambiente; tecniche di protezione delle colture agricole, fondi chiusi e terreni in attualità di coltivazione; concetti elementari sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione; nozioni generali sugli inquinamenti (aria, acqua) e sulle deturpazioni ambientali; prevenzione e lotta agli incendi boschivi; istituti rivolti alla tutela dell'ambiente; cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia; tecniche di protezione e di ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarle.

Armi da caccia e loro uso

Nozioni generali (e particolari) sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio, nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri.

Art. 3
Prove di esame

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione, deve sostenere una prova scritta preliminare consistente nella compilazione di un questionario composto da quindici domande. Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta.

Qualora commetta tre o più errori, il candidato non può sostenere nuovamente detta prova prima che siano trascorsi sei mesi.

Il candidato che ha superato la prova preliminare, è sottoposto, successivamente, all'esame di abilitazione comprendente una prova teorica ed una prova pratica.

Per la prova teorica, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di conoscere gli argomenti del programma di cui al precedente art. 2.

Superata positivamente tale prova, il candidato sostiene una prova pratica sulle armi, costituita dallo smontaggio, il montaggio e l'uso di un fucile da caccia.

La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di «idoneo» oppure «non idoneo».

Il giudizio della commissione è definitivo.

Art. 4.

Il programma e le prove di esame, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 5.
Ripetizione dell'esame

Il candidato giudicato «non idoneo» può ripresentare domanda di ammissione all'esame, con la procedura di cui al successivo art. 8, trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'esame sostenuto.

Qualora il candidato risulti ulteriormente «non idoneo», per gli esami successivi, il termine per la ripresentazione della domanda d'ammissione, secondo la procedura di cui al comma precedente, è fissato in almeno un anno dall'ultimo esame sostenuto.

Art. 6.
Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio

La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è istituita dalla giunta regionale, in ciascun capoluogo di provincia ed ha sede presso l'amministrazione provinciale nel cui territorio opera. E' composta da:

un funzionario della Regione che la presiede;

dieci membri, cinque titolari e cinque supplenti, esperti nelle materie indicate al precedente art. 2;

un dipendente della provincia, con funzioni di segretario.

I componenti della commissione vengono designati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dalla nomina del presidente della giunta regionale e restano in carica cinque anni o sino alla scadenza della legislatura stessa. In caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dell'incarico di un membro della commissione, il successore è nominato con la procedura sopra indicata e resta fino alla scadenza del mandato del sostituito. Il presidente può convocare la commissione, dopo la scadenza della legislatura e sino alla nomina della nuova commissione, per l'esame delle domande ancora giacenti.

Ai componenti della commissione spetta il trattamento indicato dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Per la validità della seduta di esame, è necessaria la presenza del presidente e di cinque commissari.

Il presidente in caso di impedimento può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, viene sostituito dal supplente.

Non possono essere nominati componenti della commissione di esame: dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

Art. 7.
Spesa di funzionamento della commissione

La spesa relativa all'onere di funzionamento della commissione è a carico del bilancio regionale.

Art. 8
Domanda di abilitazione all'esercizio venatorio

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame, che dovrà essere sostenuto entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente art. 1 deve presentare domanda al presidente della commissione provinciale competente per territorio alllegando i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, in data non anteriore a sessanta giorni dalla data della domanda.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), devono essere redatti su carta legale. Prima dell'effettuazione dell'esame, il candidato deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 9.
Registro dei cacciatori

Presso ogni provincia, a norma dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di esercizio venatorio.

La registrazione viene compilata sulla base dei dati mensilmente trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio.

La copia delle schede viene mensilmente trasmessa dalle province alla Regione.

CAPO II

Art 10.
Sospensione della validità e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia

La sospensione della validità, la revoca e la esclusione definitiva della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene proposta in base all'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, dal presidente della giunta provinciale.

Il provvedimento assunto dal presidente della giunta provinciale viene comunicato al questore del luogo di residenza del trasgressore affinchè questi provveda alla sospensione, alla revoca o alla esclusione definitiva della concessione.

Il ritiro della licenza comporta anche il ritiro del tesserino e l'annotazione dei motivi e della durata della sanzione sul registro di cui al precedente art. 9.

Art. 11.
Cessazione dei comitati provinciali della caccia

In attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono delegati alle amministrazioni provinciali i compiti assolti dai comitati provinciali della caccia a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e della legge 2 agosto 1967, n. 799 e delle leggi regionali vigenti.

Di conseguenza le province subentrano, a tutti gli effetti, ai comitati provinciali della caccia nei relativi diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso. Le province, con proprie deliberazioni, provvedono agli incombenti di ordine amministrativo conseguenti l'attuazione del presente articolo.

I dipendenti dei comitati provinciali della caccia in servizio alla data del 31 dicembre 1976 passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali nel rispetto dei diritti acquisiti presso i comitati stessi.

I comitati provinciali della caccia devono intendersi soppressi il trentesimo giorno successivo alla promulgazione della presente legge. I presidenti dei comitati provinciali della caccia provvederanno, entro tale data, a rendere il conto delle situazioni amministrative e contabili in atto, al presidente della giunta provinciale, territorialmente competente.

Art. 12.
Norme transitorie e finali

Nella prima applicazione della presente legge il termine indicato nel precedente art. 6, secondo comma, per la designazione dei componenti della commissione, decorre dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

La giunta regionale, per le spese necessarie alla prima applicazione delle funzioni delegate, eroga un contributo di lire 10 milioni, da ripartirsi tra le amministrazioni provinciali interessate.

Art. 14.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 10 milioni.

Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno 1978 ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

I suddetti fondi saranno iscritti ad apposito capitolo da istituire nel bilancio 1979, in termini di competenza e di cassa, con la seguente denominazione e relativo stanziamento:

« Rimborso spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per l'istituzione ed il primo funzionamento delle commissioni provinciali per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio », L. 10.000.000.

Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 aprile 1979.

(9377)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793260)